

INDICE**TITOLO I****PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI****CAPO I****PROFILI ISTITUZIONALI**

Articolo 1:	Autonomia comunale	Pag. 1
Articolo 2:	Territorio e sede	Pag. 1
Articolo 3:	Stemma, Gonfalone, Sigillo e Fascia tricolore	Pag. 1
Articolo 4:	Funzioni	Pag. 1

CAPO II**finalità**

Articolo 5:	Solidarietà internazionale	Pag. 2
Articolo 6:	Cultura	Pag. 2
Articolo 7:	Istruzione	Pag. 2
Articolo 8:	Territorio e ambiente	Pag. 2
Articolo 9:	Politiche sociali e sanitarie	Pag. 2
Articolo 10:	Economia e lavoro	Pag. 3
Articolo 11:	Pari opportunità	Pag. 3
Articolo 12:	Tutela del contribuente	Pag. 3
Articolo 13:	Tutela del consumatore e degli utenti	Pag. 3

CAPO III**STATUTO E REGOLAMENTI**

Articolo 14:	Statuto	Pag. 3
Articolo 15:	Regolamenti	Pag. 4
Articolo 16:	Interpretazione	Pag. 4

TITOLO II**ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE****CAPO I****CONSIGLIO COMUNALE**

Articolo 17:	Elezione - Composizione – Presidenza	Pag. 4
Articolo 18:	Linee programmatiche di mandato	Pag. 5
Articolo 19:	Diritti e poteri dei Consiglieri comunali	Pag. 5
Articolo 20:	Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri comunali	Pag. 5
Articolo 21:	Sessioni del Consiglio	Pag. 6
Articolo 22:	Commissioni consiliari Permanenti	Pag. 6
Articolo 23:	Costituzione di Commissioni Speciali	Pag. 6
Articolo 24:	Indirizzi per le nomine e le designazioni	Pag. 6

CAPO II**SINDACO E GIUNTA**

Articolo 25:	Il Sindaco	Pag. 6
Articolo 26:	Il Vice Sindaco	Pag. 7
Articolo 27:	La Giunta - Composizione e presidenza	Pag. 7
Articolo 28:	Assessore esterno al Consiglio	Pag. 7
Articolo 29:	Delegati del Sindaco	Pag. 7
Articolo 30:	Divieti generali - Obbligo di astensione:	Pag. 7
Articolo 31:	Funzionamento della Giunta	Pag. 8
Articolo 32:	Cessazione dalla carica di Assessore	Pag. 8
Articolo 33:	Esercizio della Rappresentanza	Pag. 8

TITOLO III
ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO**CAPO I**
PARTECIPAZIONE

Articolo 34:	Partecipazione dei cittadini	Pag. 8
Articolo 35:	Diritto di accesso	Pag. 9
Articolo 36:	Diritto d'informazione e comunicazione istituzionale	Pag. 9
Articolo 37:	Registro delle Associazioni	Pag. 9
Articolo 38:	Riunioni e assemblee	Pag. 9
Articolo 39:	Consultazioni	Pag. 10
Articolo 40:	Istanze e proposte	Pag. 10

CAPO II
REFERENDUM

Articolo 41:	Azione referendaria	Pag. 10
Articolo 42:	Disciplina del referendum	Pag. 10
Articolo 43:	Effetti del referendum	Pag. 10

CAPO III
DIFENSORE CIVICO

Articolo 44:	Convenzione	Pag. 10
--------------	-------------	---------

TITOLO IV
CAPO I
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 45:	Pubblicità legale degli atti della P. A.	Pag. 10
Articolo 46:	Svolgimento dell'attività amministrativa	Pag. 10
Articolo 47:	Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	Pag. 11

TITOLO V
CAPO I
PATRIMONI - FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 48:	Demanio e patrimonio	Pag. 11
Articolo 49:	Ordinamento finanziario e contabile	Pag. 11
Articolo 50:	Revisione economico-finanziaria	Pag. 11

TITOLO VI
CAPO I
SERVIZI

Articolo 51:	Forma di Gestione	Pag. 11
--------------	-------------------	---------

TITOLO VII
CAPO I
FORME DI ASSOCIAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 52:	Collaborazione fra Enti	Pag. 11
--------------	-------------------------	---------

TITOLO VIII
CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Articolo 53:	Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	Pag. 11
Articolo 54:	Principi strutturali ed organizzativi	Pag. 11
Articolo 55:	Organizzazione del personale	Pag. 12

Articolo 56:	Stato giuridico e trattamento economico	Pag. 12
Articolo 57:	Responsabili dei servizi	Pag. 12
Articolo 58:	Incarichi esterni	Pag. 12
Articolo 59:	Avocazione	Pag. 12

CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 60:	Segretario comunale	Pag. 12
Articolo 61:	Vice Segretario comunale	Pag. 13

TITOLO IX
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62:	Entrata in vigore	Pag. 13
--------------	-------------------	---------

COMUNE DI MOSCHIANO (AV)

TITOLO I **PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI** **CAPO I** **PROFILI ISTITUZIONALI**

Articolo 1 - Autonomia comunale

1. Il Comune di Moschiano, ente dotato di autonomia secondo i principi della Costituzione Italiana, della Carta Europea delle Autonomie locali e nel rispetto delle norme dettate dal Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche, è espressione della Comunità locale, intesa come insieme di persone legate da vincoli umani finalizzati alla convivenza e alla solidarietà.

1. La gestione dei servizi e le attività amministrative sono informate al metodo della programmazione.
2. Il Comune di Moschiano ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza locale.

Articolo 2 - Territorio e sede.

1. Il Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo e le frazioni di località Santa Cristina e località Carità.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo alla Piazza IV Novembre.
4. Possono essere aperti uffici distaccati anche in altre località del territorio.
5. Le adunanze del Consiglio e della Giunta si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze possono svolgersi anche in luoghi diversi, nei termini e con le modalità stabiliti dagli specifici regolamenti.

Articolo 3 - Stemma, Gonfalone e Fascia tricolore

1. Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma e dal Gonfalone.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato nel rispetto delle norme regolamentari.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4 - Funzioni

1. Il Comune, dotato di risorse finanziarie nell'ambito delle leggi, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:

- a) affermare i valori umani della persona, del cittadino, della famiglia, del lavoro, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello statale e non statale;
- b) soddisfare le necessità della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani, dei più deboli e dei diversamente abili;
- c) riconoscere carattere prioritario alla tutela della sua realtà economica da essa derivante, valorizzando e promuovendo lo sviluppo di tutte le altre attività produttive dell'artigianato e dell'agricoltura, del commercio e dei servizi;
- d) garantire uno sviluppo sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio;
- e) consolidare ed estendere il patrimonio di valori civili di libertà, di democrazia, di autonomia e di rispetto della persona, un'ampia rete di servizi sociali da gestire anche in collaborazione coi privati e con le associazioni di volontariato, le attività sportive ricreative e del tempo libero;
- f) promuovere, sviluppare le iniziative economiche pubbliche e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione;
- g) promuovere tutte le azioni atte al riconoscimento del diritto alla autodeterminazione della comunità secondo le norme internazionali già sancite e recepite dall'ordinamento vigente;
- h) promuovere ogni iniziativa volta a garantire compiutamente l'ordine pubblico e la sicurezza dei suoi cittadini;
- i) garantire le pari opportunità tra i cittadini senza distinzioni di sesso, lingua, religione.

CAPO II - FINALITA'

Articolo 5 - Solidarietà internazionale

1. Il Comune, anche attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri comuni e associazioni di paesi esteri.

1. Persegue la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, contribuendo ove necessario, nello spirito di solidarietà internazionale e avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 272, comma 2, del Tuel 267/2000, ad iniziative e progetti di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo a favore dei paesi in particolare situazione di disagio e povertà.

2. Si propone di apportare il proprio contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.

3. L'attività del Comune si armonizza con i principi di cui sopra, anche attraverso l'adesione ad associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 6 – Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, tutela le origini storico – culturali - linguistiche che sono proprie della comunità.

1. Persegue l'obiettivo di tutelare il sentimento religioso della popolazione in armonia con le sue antiche tradizioni.

Articolo 7 - Istruzione

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura, anche istituendo borse di studio da erogare attraverso proprie istituzioni.

2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi, anche attraverso la valorizzazione delle strutture private esistenti nel territorio di Moschiano, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Articolo 8 - Territorio e ambiente

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità.

1. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, garantendo l'equilibrio idro-geologico del territorio, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre ogni tipo di inquinamento e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro.

2. Riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi.
3. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.
4. Tutela l'ambiente e persegue il miglioramento continuativo di tutte le prestazioni erogate al Cittadino anche attraverso un Sistema certificato di gestione Ambientale e per la Qualità.
5. Il Comune agisce per rendere il paese accessibile a tutti, con particolare riguardo alle persone disabili, operando per il superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 9 - Politiche sociali, sanitarie e del volontariato

1. Il Comune pone al centro della propria azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona.
2. Concorre, in accordo con le strutture sanitarie, a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione.
3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale anche attraverso Istituzioni o Società a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore e aventi i requisiti di legge.
4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana e ai soggetti deboli il sostegno necessario a ridurre le eventuali situazioni di povertà e di emarginazione, anche attraverso il servizio di assistenza domiciliare.
5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.
6. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.
7. Riconosce il ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale e ne favorisce l'attività nelle sue molteplici forme.

Articolo 10 - Economia e lavoro

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene il complesso delle attività economiche nel proprio territorio, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.
2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile.
3. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e diversamente abili.

Articolo 11 - Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, promuove iniziative per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro e adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità, in conformità a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Il Comune garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune nonché, tenuto conto della composizione del Consiglio, nelle commissioni in cui è prevista la presenza di consiglieri comunali.

Articolo 12 - Tutela del contribuente

1. Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpellato, e rinvia ai regolamenti di natura tributaria la definizione degli istituti specifici.

Articolo 13 - Tutela del consumatore e degli utenti

1. Il Comune riconosce e tutela i diritti dei consumatori e degli utenti, cioè di coloro che utilizzano o acquistano beni o servizi, per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
2. Interviene, nell'ambito dei propri poteri e delle prerogative consentite dalla legge, per garantire gli interessi individuali e collettivi dei cittadini utenti e consumatori.
3. Opera attraverso l'azione amministrativa, affinché siano applicate ed osservate precise regole di trasparenza da parte di aziende ed enti, di natura pubblica o privata, che svolgano attività di fornitura di beni o servizi alla pubblica utenza; in particolare sulla semplificazione dell'informazione, sulla qualità e sul costo finale ed effettivo dei beni e dei servizi.

CAPO III - STATUTO E REGOLAMENTI-

Articolo 14 - Statuto

1. Lo **Statuto del Comune di MOSCHIANO** detta le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente, negli ambiti che la legge riserva all'autonomia comunale nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nelle leggi dello Stato ed in conformità ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
2. Ad essi devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
5. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle norme suddette.
6. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede comunale e sul sito internet del comune.

Articolo 15 – Regolamenti

1. Il Consiglio comunale approva, nelle materie ad esso demandate dalla legge, i singoli regolamenti per l'attuazione delle norme fondamentali contenute nello Statuto.
2. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi. Nel caso in cui il regolamento non preveda l'indicazione degli importi delle sanzioni amministrative si applica l'articolo 7 bis del Tuel.
3. I regolamenti comunali sono redatti in articoli formulati con chiarezza nel rispetto delle norme generali e delle altre disposizioni normative emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio on line e sul sito web del comune ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo diversa motivata disposizione.
5. Nei regolamenti comunali sono indicati i soggetti competenti a ricevere il rapporto ex articolo 17 della legge 689/81.

Articolo 16 - Interpretazione

1. Per l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari si fa ricorso alle norme dettate per l'interpretazione della legge contenute nelle *"disposizioni sulla legge in generale"* approvate preliminarmente al codice civile con R.D. 16 marzo 1942 n. 262.

TITOLO II-ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE- CAPO I-CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 17 - Elezione - Composizione - Presidenza

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico - amministrativo dell'Ente; è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta l'intera comunità. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità compete al Consiglio stesso.

3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. Al Sindaco, quale Presidente del Consiglio, sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta il Consiglio;
- b) convoca, fissa le date delle riunioni del Consiglio e ne presiede le sedute;
- c) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dello stesso;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
- f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

4. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

5. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco. In caso di assenza di quest'ultimo le relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

6. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11, dell'art. 73 del D. Lgs. 267/2000. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.

7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da una convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Articolo 18 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

2. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in occasione della verifica di cui all'art. 193 del Tuel 267/2000 e dell'approvazione del rendiconto della gestione, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

3. Nell'ultima seduta utile al termine del mandato, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 19 - Diritti e poteri dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio.

3. Hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, purché i dati richiesti siano utilizzati per le finalità realmente inerenti al mandato, sia rispettato il segreto nei casi previsti dalla Legge e si tenga conto del divieto di divulgazione di determinate informazioni personali.

4. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte.

5. I consiglieri comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 53/1980, previa comunicazione scritta della propria disponibilità al Sindaco.

Articolo 20 - Funzionamento del Consiglio comunale - Decadenza dei consiglieri comunali.

1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2) Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni;

- 3) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in seduta ordinaria e straordinaria.
- 4) Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore;
- 5) La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di propria iniziativa, oppure su richiesta di un quinto dei consiglieri, in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti;
- 6) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, e dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato o attraverso notifica del messo comunale o trasmessi all'indirizzo, e-mail o posta elettronica certificata dagli stessi comunicato.
- 7) L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.
- 8) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al punto 7 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stato convocato la seduta;
- 9) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;
- 10) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima della seduta in caso di seduta ordinaria, almeno 12 ore prima in caso di seduta straordinaria e di urgenza;
- 11) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento Consiliare che ne disciplina il funzionamento;
- 12) Nel caso di nomine di persone risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
- 13) I consiglieri che, senza motivazione, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio comunale ovvero a cinque sedute nell'anno solare, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 21 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i tempi previsti dalla legge per:
 - a) l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) l'approvazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c) la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del Tuel 267/2000;
 - d) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e dei documenti correlati.
3. Le sessioni straordinarie e le straordinarie e urgenti potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Articolo 22 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante delle minoranze.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. La commissione ha facoltà di farsi assistere da esperti.

Articolo 23- Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle minoranze, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme all'articolo precedente.
3. Con la delibera istitutiva saranno disciplinati la posizione, i limiti e le materie d'indagine.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
5. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti della minoranza.

Articolo 24 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale è convocato entro trenta giorni successivi a quello del suo insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
2. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
3. Nel caso in cui il Consiglio comunale neo eletto non adotti nuovi indirizzi relativi alle nomine, si intendono tacitamente confermati quelli assunti dalla precedente amministrazione.
4. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
5. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del Sindaco che li ha nominati.

CAPO II- SINDACO E GIUNTA-

Articolo 25 - Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta. È eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"*.
3. Egli espleta tutti gli altri compiti attribuitigli dalla legge e dallo Statuto ed ha la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio.

Articolo 26 –Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'articolo 59 del Tuel 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvedono gli assessori nell'ordine indicato nel decreto di nomina.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Articolo 27- La Giunta - Composizione e Presidenza-

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori previsto dalla legge fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Nella composizione della Giunta sarà garantito il rispetto del principio delle pari opportunità;
3. Gli assessori possono anche essere esterni al Consiglio, nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Articolo 28 - Assessori esterni al Consiglio

1. Gli assessori esterni al Consiglio comunale vengono nominati dal Sindaco contestualmente agli altri assessori.
2. Gli assessori esterni devono comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per i consiglieri. A tale scopo il Sindaco, nel provvedimento di nomina, dà atto espressamente dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento per le materie di rispettive deleghe e senza diritto di voto.
4. In nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio comunale.

Articolo 29 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore, all'atto della nomina o con successivo provvedimento, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri ai quali delegare la rappresentanza di proprie funzioni.
6. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e Responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

Articolo 30 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune stesso, nonché enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento, monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando, per qualsiasi ragione, la loro condizione soggettiva, giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Articolo 31 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili dei servizi comunali.
3. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
6. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
8. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco.

Articolo 32 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco e acquisite al protocollo del Comune, sono irrevocabili e immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, compreso il Vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Il Sindaco provvede all'eventuale sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 33 - Esercizio della Rappresentanza

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, anche in giudizio, con facoltà di delega ad un responsabile di servizio nei casi in cui tale facoltà sia prevista per legge.
2. Il Sindaco può, altresì, delegare a ciascun assessore, per un determinato periodo o per tutto il suo mandato, l'esercizio della rappresentanza per il compimento di atti di natura politico-istituzionale come la rappresentanza dell'ente in assemblee o riunioni istituzionali o in occasione di cerimonie e manifestazioni.

TITOLO III-ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO **CAPO I -PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE**

Articolo 34 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e le consultazioni su questioni di particolare rilevanza;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi erogati dal Comune.

Articolo 35 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli da considerare tali per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi, enti ed imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Articolo 36 - Diritto d'informazione e comunicazione istituzionale

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio on line e nel sito internet, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione e alla comunicazione istituzionale.
5. Attraverso la comunicazione istituzionale l'ente promuove una più elevata qualificazione del suo rapporto con i cittadini e le loro rappresentanze con l'obiettivo di garantire non solo un più ampio livello di flussi informativi ma anche di rendere la comunicazione uno strumento interattivo di compartecipazione popolare alle proprie attività.

Articolo 37 - Registro delle Associazioni

1. Il Comune riconosce il rilievo delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Favorisce l'attività delle libere forme associative e di volontariato, nel rispetto reciproco di autonomia; garantisce, in condizioni di parità, i diritti ad esse attribuiti dalla legge generale, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Il Comune istituisce l'Albo comunale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
3. Hanno diritto di essere iscritte all'Albo comunale, secondo le modalità e i requisiti previsti dal regolamento esecutivo, le seguenti associazioni:
 - a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale e/o appartenenti ad Enti di promozione sportiva, aventi sede nel Comune e iscritte al Registro Regionale previsto dalla normativa vigente in materia di volontariato e promozione sociale;
 - b) le altre libere forme associative locali costituite ed operanti da almeno un anno nel territorio comunale.

Articolo 38 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei, compatibilmente con le proprie disponibilità. I criteri per la concessione, le condizioni e le modalità d'uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.

Articolo 39 - Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o per richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Articolo 40 - Istanze e proposte

1. Chiunque, residente nel territorio comunale che abbia compiuto il 16° anno di età, può rivolgere istanze e petizioni al Sindaco relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.

CAPO II -REFERENDUM- **Articolo 41 - Azione referendaria**

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10 per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale;

Articolo 42 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplinerà le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Articolo 43 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III - CONVENZIONE PER LE FUNZIONI DI DIFENSORE CIVICO-

Articolo 44 - Convenzione

1. Le funzioni del Difensore Civico possono essere attribuite mediante apposita convenzione al difensore civico della provincia. Il Difensore Civico provinciale è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini..

TITOLO IV -CAPO I - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 45 - Pubblicità legale degli atti della Pubblica Amministrazione

1. È istituita, all'interno del sito internet del Comune, un'apposita sezione denominata "Albo pretorio on line" per la pubblicazione degli atti emessi dalla pubblica amministrazione o da privati, per i quali sia obbligatoria la pubblicazione, che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.

Articolo 46 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

Articolo 47 - Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa

1. Per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità, l'amministrazione mette in atto tutte le possibili iniziative in grado di garantire un adeguato livello di trasparenza nei confronti dei cittadini e della collettività e lo sviluppo della cultura dell'integrità e dell'etica pubblica.
2. Per trasparenza si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente, ivi compresi gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, nonché dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.

TITOLO V- CAPO I- PATRIMONI - FINANZA - CONTABILITÀ

Articolo 48 - Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 12 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

1. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Articolo 49 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del Tuel 267/2000.

Articolo 50 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 49, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI - CAPO I- SERVIZI

Articolo 51 - Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse modalità previste dalla legge.

TITOLO VII -CAPO I- FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Articolo 52 - Collaborazione fra Enti

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con i Comuni limitrofi ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

TITOLO VIII - CAPO I- UFFICI E PERSONALE

Articolo 53 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 54 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi, introducendo la cultura del risultato e della valutazione delle prestazioni;

b) analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun soggetto dell'apparato, mediante adeguati strumenti di valutazione e utilizzando sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione di gestione della struttura interna e della metodologia di valutazione delle prestazioni organizzative ed individuali, garantendone la massima trasparenza in ogni sua fase.

Articolo 55 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Articolo 56 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 57 - Responsabili dei servizi

2. Spetta ai responsabili dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficacia ed efficienza della gestione.

Articolo 58 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di alta specializzazione, può avvenire, conformemente alle disposizioni di legge e regolamentari, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato

del Sindaco in carica. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del Tuel 267/2000.

3. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del Tuel 267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 59 - Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può motivatamente revocare l'incarico al responsabile e attribuire le relative competenze ad altro funzionario o al Segretario comunale.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE-

Articolo 60 - Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

Articolo 61 - Vice Segretario comunale

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice Segretario, con qualifica apicale, avente funzioni vicarie.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 - Entrata in vigore

1. Ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio on line del Comune ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.